



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961580

www.comune.velletri.rm.it

TEL.: 06/96158499 – II SETTORE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

(ALLEGATO A)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DA PARTE DEI VOLONTARI “ANZIANI DI PUBBLICA UTILITÀ” PRESSO SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VELLETRI – ANNO 2025/2026.

Con la presente scrittura privata, da valere come legge tra:

- il Comune di Velletri (C.F. 01493120586), rappresentato dalla Dott.ssa _____, nata a _____ il _____, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Velletri nella qualità di Dirigente del Settore II - Servizi al Cittadino e alla Persona, domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, che sottoscrive il presente atto;
- l'Organizzazione di Volontariato/L'Associazione di promozione sociale (CF/P.IVA _____) avente sede legale in _____, via _____, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato del Lazio, sezione _____, con iscrizione n. ____ del _____, nella persona del Legale rappresentante _____, nato/a a _____ il _____ (C.F. _____) e residente a _____, in via _____;

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione e dal comma 5 dell'art. 3 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il “Codice del Terzo settore” approvato con D.lgs. n. 117/2017, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo

sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (art. 2 del D.lgs. n. 117/2017);

- il “Codice del Terzo settore” definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (art. 17 del D.lgs. n. 117/2017);

- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;*

Vista *la Deliberazione di Giunta n. 178 del 04/08/2025, avente ad oggetto: “Approvazione Avviso Pubblico ai fini dell’individuazione di una Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale, iscritta nel Registro Regionale, ai fini della stipula di una Convenzione per lo svolgimento di attività di sorveglianza da parte dei volontari anziani di pubblica utilità”;*

Visti:

- l’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni volte allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale;*
- il comma 3 dell’art. 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;*
- l’art. 11 della Legge Regionale Lazio n. 29/1993 in base al quale gli enti locali possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché queste siano iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all’attività da svolgere;*
- l’art. 7 della Legge Regionale Lazio n. 22/1999 in base al quale gli enti locali possono stipulare convenzioni con Associazioni di promozione sociale purché iscritte nel Registro*

regionale dell'associazionismo di cui all'art. 9 della medesima Legge Regionale;

- con Determinazione dirigenziale n. ____ del _____ si è preso atto dei lavori della Commissione giudicatrice e dei relativi verbali conservati agli atti d'ufficio, e si è provveduto ad affidare la realizzazione delle attività di sorveglianza e vigilanza da parte dei Volontari “*Anziani di pubblica utilità*”, per n. 10 mesi, alla Associazione _____, impegnando la spesa presunta di € _____ per il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

Preso atto che:

- il Comune di Velletri ha ritenuto opportuno destinare le sopramenzionate risorse, pari ad € _____, alla realizzazione di attività di sorveglianza e vigilanza da parte di persone anziane mediante sottoscrizione di Convenzione previa procedura comparativa rivolta alle organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione sociale, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore;
- allo scopo di garantire lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi pubblici volte ad offrire alle persone anziane un'opportunità di partecipazione attiva alla vita sociale della comunità di appartenenza recuperandone e valorizzandone le esperienze di vita, **si individua la seguente attività di volontariato:** vigilanza e sorveglianza da parte di volontari anziani presso scuole e strutture pubbliche, parchi, giardini e impianti sportivi comunali del centro abitato del Comune di Velletri, mediante la figura del Volontario *Anziano di pubblica utilità*;

Preso atto dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quelli previsti dall'Avviso pubblico.

- **Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituitesi, convengono quanto segue:**

ART. 1 - PREMESSE E SOGGETTI

I richiami e le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, di seguito definito *Convenzione*, che costituisce anche il regolamento per l'esecuzione del servizio svolto dai Volontari “*Anziani di pubblica utilità*” che andranno ad operare sul territorio del Comune di Velletri, scelti tra gli appartenenti all'Organizzazione di volontariato Associazione _____, che siano, altresì, iscritti nei Centri sociali anziani ovvero presenti nelle Case di riposo e/o negli altri luoghi di aggregazione degli anziani situati sul territorio del Comune di Velletri.

Soggetti della presente convenzione sono il Comune di Velletri e l'Organizzazione di volontariato _____, iscritta nel *Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato/Registro regionale dell'associazionismo* con iscrizione n. ____ del _____, di seguito denominata *Associazione*.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di un'attività di volontariato consistente nella vigilanza e nella sorveglianza da parte di volontari anziani nei pressi di alcune scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nonché presso strutture pubbliche, parchi, giardini e impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito del centro abitato del Comune di Velletri, mediante la figura dell'*Anziano di pubblica utilità*, con l'obiettivo di offrire alle persone anziane interessate un'opportunità di partecipazione attiva alla vita sociale della comunità di appartenenza recuperandone e valorizzandone le esperienze di vita, attraverso lo svolgimento di attività volte ad agevolare l'attraversamento degli alunni all'ingresso e all'uscita dagli edifici scolastici in condizioni di sicurezza, nonché a consentire una maggiore fruizione delle strutture pubbliche citate da parte della collettività.

L'attività descritta verrà svolta da Volontari anziani in possesso dei requisiti elencati nell'**art. 4** dell'Avviso Pubblico, scelti tra gli appartenenti all'Organizzazione di volontariato _____ che siano, altresì, **iscritti nei Centri sociali anziani ovvero presenti nelle Case di riposo e/o negli altri luoghi di aggregazione degli anziani situati sul territorio del Comune di Velletri.**

Per lo svolgimento delle attività descritte l'organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale potrà avvalersi esclusivamente di volontari, così come definiti ex art. 17 d.lgs. n. 117/2017.

L'attività di vigilanza e sorveglianza si svolgerà sul territorio comunale di Velletri ed è intesa come prestazione di un servizio pubblico volontario, aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello ordinariamente svolto dai rispettivi Comandi di Polizia Locale, con il fine di collaborare allo sviluppo delle azioni di prevenzione riguardanti l'attività di educazione e di sicurezza stradale.

L'attività di volontariato dovrà essere effettuata davanti ai plessi di alcune scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nonché presso strutture pubbliche, parchi, giardini e impianti sportivi comunali del centro abitato del Comune di Velletri, da individuarsi e modularsi in coordinamento con il rispettivo competente Comando di Polizia Locale sulla base delle specifiche necessità di presidio dei plessi scolastici e delle strutture suddette.

In particolare, l'attività di sorveglianza presso gli edifici scolastici dovrà essere svolta con presenza giornaliera e coprire gli orari di entrata e di uscita per un massimo di 1 ora al giorno (25 minuti prima e 5 minuti dopo rispetto all'orario di ingresso; 5 minuti prima e 25 minuti dopo l'orario di uscita) in tutti i giorni di frequenza previsti dal calendario scolastico.

Per quanto attiene, invece, all'attività di sorveglianza e vigilanza presso altre strutture pubbliche, parchi, giardini e impianti sportivi comunali, fermo restando il massimo di 1 ora al giorno per l'attività giornaliera di ciascun Volontario, gli orari e i luoghi da presidiare saranno successivamente individuati dall'Amministrazione.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

Ciascun Volontario “*Anziano di pubblica utilità*”, svolgerà le attività di cui alla presente Convenzione secondo turni e orari, nonché in luoghi determinati, che l’Associazione individuata concorda preventivamente con il Comando di Polizia Locale.

A tal fine, l'Associazione si impegna ad assicurare la tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale del **calendario settimanale** delle **presenze** e delle **disponibilità** dei Volontari **entro il giovedì della settimana precedente** rispetto a quella oggetto della suddetta programmazione settimanale.

Il Comando di Polizia Locale provvederà, entro il venerdì della settimana precedente rispetto a quella oggetto di programmazione, a comunicare i plessi scolastici ed, eventualmente, le strutture pubbliche, parchi, giardini e impianti sportivi comunali che dovranno essere presidiati da parte dei Volontari “*Anziani di pubblica utilità*”.

L'Associazione si impegna a dare **tempestiva comunicazione** all’Ente, nonché al Comando di Polizia Locale, delle **eventuali interruzioni** nella realizzazione del progetto e delle **sostituzioni** dei Volontari impiegati.

L’Associazione garantisce, altresì, che le attività in oggetto - comprensive di quelle connesse al ruolo di Coordinatore descritto all'art. 6 - siano svolte, in via esclusiva, da Volontari inseriti nel Registro nominativo di cui al successivo art. 4 e formati ai sensi del successivo art. 5 della presente Convenzione.

I Volontari “*Anziani di pubblica utilità*”, nello svolgimento dell'attività di sorveglianza e vigilanza, osservano le eventuali ulteriori disposizioni operative loro impartite dalla Polizia Locale in ordine agli orari ed i luoghi di esecuzione dei servizi.

Nell’esecuzione del servizio di sorveglianza innanzi alle scuole, strutture pubbliche, parchi, giardini e impianti sportivi comunali, **i Volontari “*Anziani di pubblica utilità*” devono assicurarsi**, a norma degli articoli 190 e 191 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante il “*Nuovo Codice della Strada*”, **che:**

- **gli alunni, per attraversare la carreggiata, si servano dell’attraversamento pedonale;**
- **i conducenti si fermino quando gli studenti transitano sugli attraversamenti pedonali e diano la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, agli alunni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.**

In capo ai Volontari “*Anziani di pubblica utilità*” è escluso qualsiasi potere repressivo e di accertamento delle violazioni nonché di accertamento dell’identità personale.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI – REGISTRO NOMINATIVO

L’Associazione individuata propone all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Velletri i nominativi dei Volontari disponibili ad effettuare il servizio ed aventi i requisiti indicati all'**art. 5.** dell'Avviso Pubblico sotto riportati:

- avere un'età non inferiore ai 60 anni e non superiore ai 75 anni;
- essere titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- essere residenti nel Comune di Velletri;
- essere iscritti nei Centri sociali anziani, ovvero presenti nelle Case di riposo e/o negli altri luoghi di aggregazione degli anziani situati sul territorio del Comune di Velletri;
- essere in possesso di idoneità psico-fisica a svolgere il servizio di vigilanza e sorveglianza comprovata da certificazione rilasciata dalla competente ASL risalente a data non anteriore a tre mesi rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al presente Avviso pubblico;
- essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'accesso al pubblico impiego;
- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

I nominativi dei Volontari disponibili ad effettuare il servizio sono inseriti, a cura dell'Associazione individuata, in uno specifico Registro, anche informatico, da conservarsi nella sua sede e da esibirsi su richiesta del personale del Comune di Velletri per gli opportuni controlli in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 7.

L'Associazione mantiene aggiornato il Registro nominativo dei Volontari, da cui sia desumibile per ciascuno di essi e in ogni momento, il possesso dei requisiti soggettivi sopraindicati nonché l'avvenuta frequentazione del corso di formazione di cui al successivo art. 5 della presente Convenzione.

Ai fini della verifica delle attività svolte da ciascun Volontario nonché del rispetto dei divieti inerenti all'utilizzo illegittimo dei segni distintivi di cui all'art. 9, nel Registro devono altresì essere riportate, per ciascun Volontario “*Anziano di pubblica utilità*”, le attività svolte, con particolare riferimento alle relative individuazioni orarie ed alle aree territoriali interessate.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento la sospensione o la cancellazione del Volontario dal Registro.

ART. 5 – FORMAZIONE

I Volontari dell'Associazione disponibili ad effettuare il servizio, prima di effettuare attività di vigilanza e sorveglianza, devono frequentare un corso di formazione della durata di ore 2 (due), condotto a cura del rispettivo Comando di Polizia Locale.

ART. 6 - ADEMPIMENTI RECIPROCI

L'Associazione _____ si impegna affinché le attività elencate nei precedenti articoli, siano rese con continuità garantendo la sostituzione degli operatori assegnati ed assenti, per qualsiasi motivo, nei periodi preventivamente concordati secondo le modalità operative di cui al precedente art. 3, nonché di quelli ritenuti inadatti a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

L'Associazione s'impegna, altresì, ad utilizzare, a tali fini, solo le persone i cui nominativi siano inseriti nel Registro nominativo dei Volontari di cui all'art. 4 che siano state, altresì, formate ai sensi dell'art. 5.

L'Associazione si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Amministrazione e al Comando di Polizia Locale le eventuali interruzioni dell'attività e la sostituzione dei Volontari.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organizzazione/Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione della presente Convenzione e sulla sua validità.

L'Amministrazione potrà ridimensionare o cessare le singole attività approvate in relazione alla riorganizzazione delle attività stesse, previa comunicazione all'Associazione.

L'Associazione provvede a nominare un Coordinatore, scelto tra gli stessi Volontari "*Anziani di pubblica utilità*" selezionati per le attività oggetto della presente Convenzione, che dovrà:

- svolgere funzioni di organizzazione degli operatori;
- programmare settimanalmente le assegnazioni dei Volontari assicurandone la comunicazione, secondo le modalità specificate all'art. 3;
- preoccuparsi della sostituzione degli assenti;
- fungere da referente con il Comune di Velletri, con il Comando di Polizia Locale e con le Istituzioni scolastiche interessate dallo svolgimento delle attività.

ART. 7 – VERIFICHE E RISOLUZIONE

I responsabili dell'Associazione individuata dovranno verificare che le attività siano svolte con modalità concordate e nel rispetto delle normative vigenti.

I responsabili dell'Associazione individuata dovranno altresì far pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Velletri, con cadenza mensile, una relazione delle attività svolte attestando, altresì, che le stesse siano state svolte secondo le modalità concordate e nel rispetto delle normative vigenti.

Il Comune di Velletri, a mezzo del proprio personale, si riserva la facoltà di verificare periodicamente, attraverso idonee modalità, la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione da parte dell'Associazione individuata.

Tale attività di verifica e di controllo può essere svolta in qualsiasi momento ed anche in base a segnalazioni di singoli cittadini e di forze sociali interessate.

Qualora le verifiche evidenzino carenze che, a giudizio dell'Ente, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, l'Associazione verrà informata per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente effettuati senza oneri aggiuntivi per il Comune di Velletri. Al contrario, in caso di carenze da considerarsi gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, ovvero nel caso in cui l'Associazione non abbia prontamente posto in essere le modifiche e gli interventi indicati dall'Amministrazione, il Comune di Velletri si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ad opera del Comune di Velletri.

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione individuata dovrà garantire che i Volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento delle attività stabilite in questa Convenzione e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 117/2017.

Pertanto, l'Associazione stipula una polizza, con validità non inferiore alla durata dell'affidamento, per assicurare i propri Volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività stabilite in questa Convenzione nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione dovrà **produrre** tempestivamente all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Velletri la **documentazione relativa alla polizza assicurativa stipulata** indicando la compagnia assicurativa (specificando la sede territoriale dell'agenzia), il numero della polizza, la data di sottoscrizione e di scadenza della stessa.

In base al disposto del comma 3 dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017, la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico del Comune di Velletri con il quale viene stipulata la Convenzione.

ART. 9 - SEGNI DISTINTIVI

I Volontari, i cui nominativi siano inseriti nel Registro nominativo dei Volontari di cui all'art. 4 che siano stati, altresì, formati ai sensi dell'art. 5, dovranno portare durante l'attività di servizio pubblico volontario:

- un apposito tesserino di riconoscimento personale, con i dati identificativi ed una fotografia formato tessera;
- un giubbotto ad alta visibilità retroriflettente sul quale sarà stampata la scritta “*NONNO-VIGILE*-[denominazione dell'Associazione individuata]”;
- una paletta per segnalazioni priva di simboli o iscrizioni idonei a confonderla con quella in uso alle forze di polizia stradale quale segnale distintivo previsto dall'art. 12 D.lgs. 30 aprile

1992 n. 285 recante il “*Nuovo Codice della Strada*” e descritto dall'art. 24 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”.

Tali oggetti, aventi le caratteristiche indicate, dovranno essere forniti dall'Associazione e potranno essere oggetto di rimborso ai sensi del successivo art. 10.

Ai Volontari “*Anziani di pubblica utilità*” in servizio è fatto obbligo di utilizzare gli oggetti di cui al precedente comma quali dispositivi per la sicurezza individuale del Volontario e degli alunni, nonché quali segni dimostrativi dell'attività di volontariato di pubblica utilità svolta. Il tesserino di riconoscimento personale deve essere applicato all'altezza del petto, in modo ben visibile.

Ad ogni Volontario “*Anziano di pubblica utilità*” è fatto obbligo di diligente custodia dei descritti segni distintivi dati in dotazione dall'Associazione, nonché di riconsegna dei medesimi all'Associazione stessa una volta terminato il periodo di svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

È assolutamente proibito l'uso di detti segni distintivi al di fuori dell'orario comandato per lo svolgimento dell'attività. È, altresì, proibito l'utilizzo dei descritti segni distintivi secondo modalità idonee a trarre in inganno i cittadini circa la qualità personale del volontario che la utilizza.

ART. 10 – RIMBORSO DELLE SPESE

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.lgs. n. 117/2017, l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Sulla base del disposto dell'art. 56, comma 2, D.lgs. n. 117/2017, all'Associazione individuata possono essere rimborsate, da parte dell'Amministrazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.

L'Amministrazione si impegna a rimborsare all'Associazione le spese da quest'ultima sostenute per l'attività svolta, che si identificano in:

1. Rimborso ai Volontari “*Anziani di pubblica utilità*”, delle spese relative a:
 - spese per i mezzi di trasporto dei Volontari per raggiungere il luogo in cui svolgere le attività previste;
 - cura della persona e vestiario sempre consoni all'attività da prestare;
 - piccole consumazioni per ristoro e spese telefoniche attinenti all'attività da prestare;
 - altre tipologie di spese.
2. Oneri assicurativi e spese organizzative, d'ufficio e generali connesse all'attività oggetto della presente Convenzione, quali:
 - copertura assicurativa obbligatoria dei Volontari “*Anziani di pubblica utilità*” in attività di cui all'art. 8 della presente Convenzione;

- spese per la fornitura ai Volontari, da parte dell'Associazione, dei segni distintivi di cui all'art. 9 della presente Convenzione;
- spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, cancelleria, etc.

Si specifica che, in merito al rimborso delle spese in favore dei Volontari “*Anziani di pubblica utilità*”, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, D.lgs. n. 117/2017, fermo il divieto di rimborsi di tipo forfetario, l'Associazione individuata rimborserà al Volontario “*Anziano di pubblica utilità*” soltanto le spese effettivamente sostenute e dallo stesso documentate. Detto rimborso potrà, invero, avvenire anche a fronte di una **autocertificazione resa all'Associazione da parte del Volontario** ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, purché le spese non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

Le spese sopra indicate saranno rimborsate all'Associazione individuata su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal Legale Rappresentante dell'Associazione individuata, da presentare all'Amministrazione con cadenza mensile. L'Amministrazione rimborserà all'Associazione le spese suddette entro 30 giorni dalla loro presentazione, previe le opportune verifiche.

Nessun ulteriore e/o diverso emolumento sarà riconosciuto all'Associazione individuata per la gestione delle attività di cui trattasi.

La documentazione relativa alle spese in questione, che è a disposizione del Comune di Velletri per eventuali controlli e verifiche, viene raccolta e conservata con diligenza a cura dell'Associazione.

ART. 11 – DURATA

La Convenzione decorre dal mese di settembre 2025 e avrà durata fino al 30 giugno 2026.

Le attività dovranno svolgersi per n. 10 mesi in concomitanza con i periodi di svolgimento delle attività scolastiche, con un'interruzione delle attività corrispondente al periodo di chiusura estiva delle scuole (luglio-agosto).

Le Parti contraenti non escludono forme di proroga o rinnovo della presente Convenzione ai sensi della normativa vigente.

ART. 12 – VALUTAZIONE E RELAZIONE FINALE

Al termine del periodo di svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione individuata dovrà far pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Velletri una relazione finale relativa all'attività svolta dai Volontari “*Anziani di pubblica utilità*”.

Il suddetto documento finale di sintesi e di valutazione del servizio prestato dai Volontari “*Anziani di pubblica utilità*” dell'Associazione, dovrà riferire in merito al complessivo svolgimento delle attività prestate in attuazione della presente Convenzione, con particolare attenzione ai seguenti indicatori:

- efficacia del progetto sotto il profilo del miglioramento del livello di integrazione e di

socializzazione dei Volontari anziani coinvolti;

- efficienza del servizio e delle azioni di prevenzione riguardanti l'attività di educazione e di sicurezza stradale;
- fatti di specifico interesse accaduti ai Volontari "*Anziani di pubblica utilità*" che hanno prestato attività;
- gradimento della popolazione e delle istituzioni, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche.

ART. 13 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E SPESE CONTRATTUALI

I rapporti tra il Comune di Velletri e l'Associazione individuata si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

In caso di controversia circa l'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti esperiranno anzitutto un tentativo di conciliazione.

Per qualsiasi controversia in sede giurisdizionale è competente il Foro di Velletri.

Le spese, i diritti e le imposte eventualmente riferibili alla presente Convenzione sono a carico dell'Associazione individuata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Velletri,
il Dirigente del Settore II

Per l'Associazione _____
il Legale Rappresentante
Sig./ra _____